



# COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2026/2027

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **21:10** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Silvia ROMANO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ROMANO SILVIA	Si	
Assessore	BOELLIS CHIARA	Si	
Assessore	GUIDO LUCA	Si	
Assessore	PISANELLO ALBERTO	Si	
Assessore	PASTORE FRANCESCA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Angelo PALMISANO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997 n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- ✓ i commi 1 e 2 dell'art. 91, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 TUEL dispongono che:
  1. *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*
  2. *“Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”*;
- ✓ l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004 n. 311 dispone che *“102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.”*;
- ✓ l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 stabilisce che *“8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;
- ✓ l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 dispone che *“10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto”*;
- ✓ i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, dispongono che:
  1. *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”*
  2. *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle*

*facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*

- ✓ l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, prevede che *“Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.”;*

DATO ATTO che con il Decreto 8/5/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173. il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le attese *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017;

ACCERTATO che il piano triennale dei fabbisogni deve essere, sulla base delle linee guida citate:

- ✓ coerente con gli strumenti di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009),
- ✓ articolato in prospettiva triennale e adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001, tenuto conto che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata,
- ✓ orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, considerato che, per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la *“dotazione organica”* non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'indicatore di spesa potenziale massima è fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincide con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- ✓ tale valore, per il Comune di Tuglie, è pari ad € 759.752,66;

EVIDENZIATO che:

- ✓ nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati, con la conseguenza che sarà possibile coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- ✓ nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione (indicando qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce e posizioni economiche), nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;
- ✓ la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata),
- ✓ la programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia

di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve altresì riportare le modalità di reclutamento dei profili professionali richiesti, profili individuati in coerenza con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente;

RILEVATO, altresì, che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n° 13 del 01.02.2024, la quale la Giunta Comunale ha stabilito:
  - di dare atto che nel Comune di Tuglie non sono presenti dipendenti e dirigenti in soprannumero;
  - di dare atto che nel Comune di Tuglie non sono presenti dipendenti e dirigenti in eccedenza;
  - di dare atto che nel Comune di Tuglie non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
- con nota pec prot. n° 1462 del 05.02.2024 è stato comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica il risultato della predetta verifica effettuata ai sensi del citato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA, integralmente, la propria deliberazione n° 223 del 07.12.2023, con la quale è stato stabilito: di approvare la nuova dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini innanzi, dando atto che la stessa risulta coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e presuppone una spesa potenziale massima (pari ad € 665.333,64) inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

**NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA 2024/2025/2026**

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA 2024/2025/2026								
<b>I SETTORE</b>	N°	18	1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista in attività amministrativo-contabili/Vice Segretario Comunale	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	<b>Specialista in attività culturali da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari (d'ora in avanti "Avviso") in data 20 novembre 2023</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore Amministrativo</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore Amministrativo al 50%</b>	Vacante
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente Sociale al 40%	Coperto

			1	Categoria	B3	Area degli OPERATORI ESPERTI	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore Amministrativo al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	A1	Area degli OPERATORI	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	<b>Categoria</b>	<b>C1</b>	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza</b>	<b>Vacante</b>
<b>II SETTORE</b>	N°	5	1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istr. Direttivo - Ragioniere Comunale	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	<b>Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%</b>	<b>Vacante</b>
			1	<b>Categoria</b>	<b>D1</b>	Area dei Funzionari	<b>Specialista in attività amministrativo-contabili da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari (d'ora in avanti "Avviso") in data 20 novembre 2023</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Area degli OPERATORI ESPERTI	Collaboratore Amministrativo	Coperto
<b>III SETTORE</b>	N°	3	1	Categoria	D3	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Istruttore Tecnico	Coperto
			1	Categoria	A1	Area degli OPERATORI	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto
<b>IV SETTORE</b>	N°	5	1	Categoria	D3	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Coperto
			1	<b>Categoria</b>	<b>D1</b>	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	<b>Istruttore Direttivo Tecnico da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari (d'ora in avanti "Avviso") in data 20 novembre 2023</b>	<b>Vacante</b>
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Istruttore tecnico al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore tecnico al 50%</b>	<b>Vacante</b>

di disporre ed approvare, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001 così come modificato dal decreto 75/2017, il nuovo piano triennale del fabbisogno di

personale 2024/2026, come di seguito indicato:

#### **Anno 2024**

Assunzione a tempo indeterminato – **se il Comune di Tuglie risulterà assegnatario** – di una più delle seguenti figure da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari in data 20 novembre 2023:

- Istruttore Direttivo Tecnico (Area dei Funzionari);
- Specialista in attività culturali (Area dei Funzionari);
- Specialista in attività amministrativo-contabili (Area dei Funzionari);

#### **Anno 2025**

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

#### **Anno 2026**

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

di integrare di n° 15 ore e 20 minuti delle ore di servizio settimanalmente svolte da ciascuna delle due assistenti sociali (matricole n° 26 e n° 27) assegnate al Settore "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" (fino a raggiungere, ognuna, n° 30 ore settimanali) per l'intero anno 2024, finanziando la relativa spesa con il contributo assegnato ai sensi del citato art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della L. 11/12/2016, n. 232;

di integrare, con fondi a carico del bilancio comunale:

- di n° 16 (sedici) le ore di servizio settimanalmente svolte dall'Istruttore Tecnico (matricola n° 46) al momento assegnato al Settore IV Lavori Pubblici e Ambiente (fino a raggiungere n° 34 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024;
- di n° 6 (sei) le ore di servizio settimanalmente svolte dall'Operatore servizi ausiliari (matricola n° 42) assegnato al Settore III "Urbanistica ed Edilizia" (fino a raggiungere n° 24 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024;
- di n° 16 (sedici) le ore di servizio settimanalmente svolte dal Funzionario/Specialista Amministrativo-contabile (matricola n° 37) assegnato al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" ed in servizio presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile (fino a raggiungere n° 34 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024;
- di n° 6 (sei) le ore di servizio settimanalmente svolte dall'Operatore servizi ausiliari (matricola n° 47) assegnato al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" ed in servizio presso l'Ufficio Servizi Scolastici (fino a raggiungere n° 24 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

di dare atto che le integrazioni orarie, così come proposte dai competenti Responsabili, comportano – per l'intero anno 2024 – un'ulteriore spesa pari ad € 30.941,14 che, sommata alla spesa di personale a regime (compresa quella relativa alle assunzioni a progetto o a tempo determinato e all'attuale convenzione con il Comune di Matino) e pari ad € 721.944,86 (comprese i rinnovi contrattuali che comunque vanno esclusi dal calcolo per la verifica del limite), determina un importo pari ad € 752.886,00, sempre rientrante nei limiti dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

di confermare le assunzioni stagionali a progetto ex art. 208, comma 5- bis, del D. Lgs. 285/1992, di "Istruttori di vigilanza" da assegnare all'Ufficio "Polizia Municipale", nonché l'assunzione di ulteriore personale a tempo parziale e determinato nei limiti di una spesa massima complessiva di € 18.592,44 e a condizione che venga sempre rispettato il limite dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato –

per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

di riservarsi la possibilità di sottoscrivere con altri Enti (oltre a quella in essere con il Comune di Matino) ulteriori convenzioni ex art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e s.m.e.i. per l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti pubblici, sempre a condizione che venga sempre rispettato il limite dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

di dare atto:

- che copia del presente atto sarà trasmessa alla RSU ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – tramite l'applicativo SICO - ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- che il presente piano triennale dei fabbisogni verrà pubblicato in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento integra il PIAO 2024/2026 di prossima approvazione;
- che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto gli impegni di spesa relativi saranno assunti con determinazioni dirigenziali e sostenuti con i fondi stanziati sui diversi capitoli e missioni del bilancio comunale e per gli anni successivi con imputazione agli appositi capitoli di bilancio che verranno istituiti.

RITENUTO, al momento, di confermare la dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini suesposti, in considerazione sia del fatto che la stessa è coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, sia del fatto che presuppone una spesa potenziale massima pari ad € 665.333,64 inferiore pure al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

RAVVISATA, a questo punto, la necessità di rideterminare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027, in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base dei precetti costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività;

RAMMENTATO che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, dispone che "2. *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi*

valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

EVIDENZIATO che la citata disposizione normativa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha superato la logica del turn over in luogo della facoltà di reclutare nuove unità in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nonché nei limiti di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, senza alcuna distinzione circa la tipologia di rapporto;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

- RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

- VISTA la Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

- CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.11 del 21.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio Finanziario 2023 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. n. 267/2000.";

- VISTO il prospetto elaborato ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- DATO ATTO che il rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 19,80% e, pertanto, al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto del 17 marzo 2020 fissato per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti al 26,90%;

PRESO ATTO che il predetto rapporto percentuale (19,80%) è inferiore al valore della soglia di virtuosità (26,90%);

CONSIDERATO che:

- a) l'incremento teorico potenziale massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad € 191.858,42;
- b) il limite di spesa teorico per il personale è pari ad € 910.714,37;
- c) il limite 2011/2013 relativo alla spesa del personale è pari ad € 759.752,66.

RILEVATO, dunque, che l'incremento di spesa effettivo è pari ad € 40.856,71 [il predetto incremento teorico spesa (a) al netto della differenza tra il predetto limite di spesa 2023 (b) e il predetto limite 2011-2013 (c)];

RITENUTO, al momento, di non programmare per l'anno 2025 alcuna assunzione a tempo indeterminato, ma di rinviare prudenzialmente l'assunzione di eventuali determinazioni in merito una volta che sarà approvata la legge finanziaria 2025, tenuto conto che dalla prima stesura parrebbero esserci novità in materia di capacità assunzionali degli enti locali;

VISTO il DPCM del 23 luglio 2024 inerente ai "Criteri di riparto e assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n.213 e versamenti risorse 'COVID-19' di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024.";

PRESO ATTO che al Comune risulta assegnata una unità;

RAMMENTATO, inoltre, che:

- 1) le assunzioni ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. n° 124/2023 di coloro che saranno eventualmente oggetto di assegnazione a questo Comune in base all'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari in data 20 novembre 2023, risulterebbero comunque "autorizzate" in virtù della citata norma speciale, a prescindere dalle capacità assunzionali dell'Ente di destinazione;
- 2) in caso di mancata assegnazione di personale da assumere secondo quanto previsto al punto precedente, è consentito alle pubbliche amministrazioni di attingere, per le medesime finalità, alla graduatoria di merito per il reclutamento di idonei ivi collocati "oltre i posti autorizzati", purché nei limiti, in tale evenienza, "delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente", così come specificato nell'ultimo periodo del 5° comma del citato articolo 19;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare il nuovo fabbisogno nelle seguenti previsioni:

#### **Anno 2025**

Assunzione a tempo indeterminato dell'unità che è stata assegnata al Comune di Tuglie da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari in data 20 novembre 2023;

#### **Anno 2026**

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

#### **Anno 2027**

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

VISTO l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 che testualmente prevede:

*"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive*

*modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 117, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."*

DATO ATTO che nell'anno 2009 questo Ente si è avvalso di personale a tempo determinato (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sostenendo una spesa di € 18.592,44, sicché quest'ultimo rappresenta il limite di spesa per il Comune di Tuglie in considerazione del fatto che risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2025 la possibilità di effettuare assunzioni stagionali a progetto ex art.

208, comma 5- bis, del D. Lgs. 285/1992, nonché assunzioni a tempo parziale e determinato di ulteriori unità nei limiti di una spesa massima complessiva di € 18.592,44, a condizione che la relativa spesa non concorra a determinare il superamento dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

RITENUTO, altresì, di confermare per l'anno 2025 la possibilità di sottoscrivere con altri Enti convenzioni ex art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e s.m.e.i. per l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti di altri Enti Pubblici, sempre a condizione che la relativa spesa non determini il superamento dell'importo di € 759.752,66;

CONSIDERATO che i commi 496-501 della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023) hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;

PRESO ATTO che la dotazione del nuovo Fondo corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dai commi 494-495 della medesima legge di bilancio, mantenendo le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna;

DATO ATTO che per l'anno 2025 la dotazione complessiva è pari ad € 858.923.000 di cui la quota di € 390.923.000, così come stabilito dal punto a) del citato comma 496 della L. 213/2023, è *“finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.”*;

CONSIDERATO che la citata somma di € 390.923,00 è pari all'importo assegnato al Comune di Tuglie nel corso del 2024 a valere re sul Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 della L. 11/12/2016, n. 232;

RITENUTO, quindi, di confermare, anche per l'anno 2025, l'integrazione di 15 ore e 20 minuti delle ore di servizio settimanalmente svolte da ciascuna delle due assistenti sociali (fino a raggiungere, ognuna, n° 30 ore settimanali) fino al prossimo 31.12.2025, finanziando la relativa spesa con il contributo di cui al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;

VISTE:

- ✓ le note del 31.10.2024, con le quali l'Ing. Flavio Causo, in qualità di Responsabile del III Settore Comunale “Edilizia-Urbanistica-Patrimonio”, ha invitato l'Amministrazione Comunale a valutare l'opportunità che anche per l'anno 2025 si confermi l'aumento di n° 16 ore settimanali per il dipendente matricola n° 46 e di n° 6 ore settimanali per il dipendente matricola n° 42, *“stante il perdurare delle esigenze che erano alla base” della richiesta già formulata nell'anno 2024*”;
- ✓ la nota del 07.11.2024, con la quale il Dott. Angelo Palmisano, in qualità di Responsabile del I Settore Comunale “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali”, ha invitato l'Amministrazione Comunale a valutare l'opportunità che anche per l'anno 2025 si confermi l'aumento di n° 6 ore settimanali per il dipendente matricola n° 4, *“stante il perdurare delle esigenze che erano alla base” della richiesta già formulata nell'anno 2024*”;

CONSIDERATO che:

- in materia di contratto di lavoro part time, l'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del

rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”;

- come sostenuto unanimemente dalla Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni territoriali, solo la trasformazione del contratto da part time a full time a tempo indeterminato deve essere considerata nuova assunzione, per cui esula, viceversa, dall’ambito di applicazione della citata disposizione normativa, e dunque non può essere considerata una nuova assunzione l’incremento orario di un contratto part time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale e di incidenza sulla spesa corrente;

PRESO ATTO che le integrazioni orarie, così come proposte dai competenti Responsabili, comporterebbero – per l’intero anno 2025 – una spesa complessiva pari ad € 24.113,90 che, sommata alla spesa di personale a regime (compresa quella per assunzioni a tempo determinato e per l’utilizzo a convenzione di altro personale ai sensi dell’art. 23 del CCNL 16.11.2023) e pari a circa € 700.000,00 (compresa la spesa per i rinnovi contrattuali che comunque vanno esclusi dal calcolo per la verifica del limite), determinerebbe un importo pari ad € 724.113,90, sempre rientrante nei limiti dell’importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall’art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

RITENUTO, quindi, di integrare, con fondi a carico del bilancio comunale:

- di n° 16 (sedici) le ore di servizio settimanalmente svolte dall’Istruttore Tecnico (matricola n° 46) al momento assegnato al Settore IV Lavori Pubblici e Ambiente (fino a raggiungere n° 34 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;
- di n° 6 (sei) le ore di servizio settimanalmente svolte dall’ Operatore servizi ausiliari (matricola n° 42) assegnato al Settore III “Urbanistica ed Edilizia” (fino a raggiungere n° 24 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;
- di n° 6 (sei) le ore di servizio settimanalmente svolte dall’Operatore servizi ausiliari (matricola n° 47) assegnato al Settore I “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” ed in servizio presso l’Ufficio Servizi Scolastici (fino a raggiungere n° 24 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;

RICHIAMATI:

- ✓ l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- ✓ l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;*

VISTO il parere favorevole n. 20 del 25.11.2024 espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Tuglie;

DATO ATTO che con nota prot. n° 11869 del 26.11.2024 viene data informativa alle organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Responsabili del I e del II Settore Comunale sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n.

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

### DELIBERA

di confermare la dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini innanzi, dando atto che la stessa risulta coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e presuppone una spesa potenziale massima (pari ad € 665.333,64) inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

#### NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA 2024/2025/2026

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA 2024/2025/2026								
I SETTORE	N°	18	1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista in attività amministrativo-contabili/Vice Segretario Comunale	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	<b>Specialista in attività culturali da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari (d'ora in avanti "Avviso") in data 20 novembre 2023</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore Amministrativo</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore Amministrativo al 50%</b>	Vacante
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	B3	Area degli OPERATORI ESPERTI	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore Amministrativo al 50%</b>	Vacante
			1	Categoria	A1	Area degli OPERATORI	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza al 50%</b>	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	<b>Istruttore di Vigilanza</b>	Vacante
			II SETTORE	N°	5	1	Categoria	D1
1	Categoria	D1				Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	<b>Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%</b>	Vacante

			1	Categoria	D1	Area dei Funzionari	Specialista in attività amministrativo-contabili da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari (d'ora in avanti "Avviso") in data 20 novembre 2023	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Area degli OPERATORI ESPERTI	Collaboratore Amministrativo	Coperto
III SETTORE	N°	3	1	Categoria	D3	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Istruttore Tecnico	Coperto
			1	Categoria	A1	Area degli OPERATORI	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto
IV SETTORE	N°	5	1	Categoria	D3	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Coperto
			1	Categoria	D1	Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istruttore Direttivo Tecnico da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari (d'ora in avanti "Avviso") in data 20 novembre 2023	Vacante
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Istruttore tecnico al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Area degli ISTRUTTORI	Istruttore tecnico al 50%	Vacante

di disporre ed approvare, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001 così come modificato dal decreto 75/2017, il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027, come di seguito indicato:

#### Anno 2025

Assunzione a tempo indeterminato dell'unità che è stata assegnata al Comune di Tuglie da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale nel rispetto di quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari in data 20 novembre 2023;

#### Anno 2026

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

#### Anno 2027

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

di confermare l'integrazione di 15 ore e 20 minuti delle ore di servizio settimanalmente svolte da ciascuna delle due assistenti sociali (fino a raggiungere, ognuna, n° 30 ore settimanali) con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al prossimo 31.12.2025, finanziando la relativa spesa con il contributo di cui al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;

di integrare, con fondi a carico del bilancio comunale:

- di n° 16 (sedici) le ore di servizio settimanalmente svolte dall'Istruttore Tecnico (matricola n° 46) al momento assegnato al Settore IV Lavori Pubblici e Ambiente (fino a raggiungere n° 34 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;
- di n° 6 (sei) le ore di servizio settimanalmente svolte dall' Operatore servizi ausiliari (matricola n° 42) assegnato al Settore III "Urbanistica ed Edilizia" (fino a raggiungere n° 24 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;
- di n° 6 (sei) le ore di servizio settimanalmente svolte dall'Operatore servizi ausiliari (matricola n° 47) assegnato al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" ed in servizio presso l'Ufficio Servizi Scolastici (fino a raggiungere n° 24 ore settimanali), con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;

di dare atto che le integrazioni orarie, così come proposte dai competenti Responsabili, comporterebbero – per l'intero anno 2025 – una spesa complessiva pari ad € 24.113,90 che, sommata alla spesa di personale a regime (compresa quella per assunzioni a tempo determinato e per l'utilizzo a convenzione di altro personale ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2023) e pari a circa € 700.000,00 (compresa la spesa per i rinnovi contrattuali che comunque vanno esclusi dal calcolo per la verifica del limite), determinerebbe un importo pari ad € 724.113,90, sempre rientrante nei limiti dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

di confermare per l'anno 2025 la possibilità di effettuare assunzioni stagionali a progetto ex art. 208, comma 5-bis, del D. Lgs. 285/1992, nonché assunzioni a tempo parziale e determinato di ulteriori unità nei limiti di una spesa massima complessiva di € 18.592,44, a condizione che la relativa spesa non determini il superamento dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

di confermare, altresì, per l'anno 2025, la possibilità di sottoscrivere con altri Enti convenzioni ex art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e s.m.e.i. per l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti pubblici, sempre a condizione che la relativa spesa non determini il superamento dell'importo di € 759.752,66;

di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro anche normativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

di dare atto:

- che copia del presente atto sarà trasmessa alla RSU ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – tramite l'applicativo SICO - ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- che il presente piano triennale dei fabbisogni verrà pubblicato in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento integra il PIAO 2025/2027 di prossima approvazione;
- che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto gli impegni di spesa relativi saranno assunti con determinazioni dirigenziali e sostenuti con i fondi stanziati sui diversi capitoli e missioni del bilancio comunale e per gli anni successivi con imputazione agli appositi capitoli di bilancio che verranno istituiti.

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D



# COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

-----

**OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2026/2027**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **19/11/2024**

Il Responsabile di Settore  
f.to PALMISANO ANGELO

---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **19/11/2024**

Il Responsabile di Settore  
f.to BARONE COSIMO ANTONIO

---

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

		ANNO		
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2025		
	Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2023	VALORE 5.088	FASCIA e
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2023	(a) VALORE 670.413,70 € (l)	
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1) 737.917,00 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	3.367.112,37 €	
		2022	3.479.955,87 €	
		2023	4.113.767,99 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		3.653.612,08 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	268.056,81 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	3.385.555,27 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		19,80%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		26,90%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		30,90%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	240.300,67 €	
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	910.714,37 €	
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2025 (h)		26,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	191.858,42 €	
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	191.858,42 €	
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	929.775,42 €	
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	910.714,37 €	
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025 (o)	910.714,37 €	

Deliberazione n° **190** del **27/11/2024**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente  
f.to Silvia ROMANO

Il Vice Segretario  
f.to Angelo PALMISANO

---

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **28/11/2024**

L'incaricato alla tenuta  
dell'albo pretorio informatico  
f.to CIULLO FABIO

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore  
PALMISANO ANGELO

---